



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 9 Del 01-02-2021

**Oggetto: Modifica piano programma triennale del fabbisogno di personale 2021-2023.
Attuazione articolo 57 D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126/2020.**

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di febbraio alle ore 16:00, nella SEDE MUNICIPALE, si è riunito l'Organo deliberante la GIUNTA COMUNALE.

Proceduto all'appello nominale risultano:

FRANCHI MICHELE	VICE SINDACO	Presente
ONESI SANDRO	ASSESSORE	Presente

Risultano presenti n. 2 e assenti n. 0

Presiede il VICE SINDACO FRANCHI MICHELE

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Camastra Serafina

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in oggetto.

Oggetto: Modifica piano programma triennale del fabbisogno di personale 2021-2023.
Attuazione articolo 57 D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATO l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale;

ATTESO che la norma sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, dettando al contempo le procedure da attivare per il collocamento in esubero del personale eccedente ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni, oppure, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

PREMESSO CHE:

- con decreto in data 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche”*, necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017;
- il piano dei fabbisogni di personale deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con

gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);

- la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell'individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;
- previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001; l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 88 e segg. del D. Lgs. n. 267 e dall'art. 16, c. 1, lett. a-bis del D. Lgs. n. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili apicali;
- il piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001);
- il medesimo piano è oggetto di pubblicazione nella sezione "*Amministrazione trasparente*" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 "*Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato*", unitamente al Conto annuale del personale;

RILEVATO CHE:

- il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- al fine di dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "*dotazione organica*" non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma anche in **un valore finanziario** di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;

- l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti.

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, che innova profondamente il quadro normativo in materia assunzionale a tempo indeterminato dei Comuni introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie di incrementare la spesa di personale.

Dato atto che la previsione di spesa per il personale tiene conto dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.L. n° 112/2008 convertito in Legge n° 133 del 6.8.2008 e s.m.i. in materia di assunzioni, nonché dell'art. 1, comma 557 della Legge n° 296/06 integrato e modificato dal DL 90/2014 convertito in legge 114/2014.

Ricordato preliminarmente che:

- con proprio atto n. 92 dell'11/11/2020 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale della Azioni Positive "Piano Azioni Positive" a favore delle pari opportunità - Periodo 2020/2022, ai sensi del D.Lgs. n.198/2006.
- sono state valutate le eccedenze del personale e l'eventuale rideterminazione della dotazione organica e non sono presenti eccedenze rispetto alla dotazione organica;
- questo Ente ha rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2019 e non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i., così come si evince dalla certificazione agli atti del Servizio Bilancio redatta e trasmessa dallo stesso ai sensi dell'art. 31, commi 20 e 20 bis della Legge n° 183 del 2011;

Richiamate:

- la Delibera di Giunta n. 100 del 27/7/2018 con cui si è proceduto ad approvare il piano programma fabbisogno personale 2019/2021 successivamente integrato con Delibera di Giunta n. 60/2019 in relazione ad una cessazione derivante dal collocamento a riposo per la cosiddetta quota 100;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 02.09.2019 con la quale si è proceduto a modificare il piano programma fabbisogno personale 2019-2021 e ad approvare il piano

programma fabbisogno 2020-2022 prevedendo tra l'altro anche l'approvazione del piano fabbisogno del personale assunto a tempo determinato;

Evidenziato che c'è stata una cessazione nel 2019 e che la procedura concorsuale, per l'assunzione derivante dal budget per il collocamento a riposo per quota 100, non è ancora stata espletata;

Richiamato inoltre l'art 3 comma 4 della Legge 19 giugno 2019 ai sensi del quale al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego per il triennio 2020-2023 le amministrazioni possono procedere all'avvio delle procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (mobilità volontaria);

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 93 dell'11.11.2020 con la quale è stato Approvato il piano programma triennale del fabbisogno di personale 2021-2023. Attuazione articolo 57 D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126/2020.

ATTESO CHE la situazione organica dell'Ente alla data attuale resta invariata:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI COPERTI PART/TIME-FULL/TIME
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	PART-TIME 33 ORE
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	D4	FULL- TIME
CUOCO	B4	FULL-TIME
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D2	FULL-TIME
CANTONIERE	A2	FULL-TIME
ISTRUTTORE DI VIGILANZA	C2	PART-TIME 32 ORE

DATO ATTO CHE:

- ✓ in data 17.04.2020 è stato emanato il relativo decreto interministeriale, attuativo del suddetto articolo 33 del DL 34 che ha introdotto con decorrenza 20.04.2020 le nuove

misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;

- ✓ in data 11 settembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare del 13 maggio 2020, del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'Economia e Finanze recante linee d'interpretazione sull'attuazione del decreto di cui al precedente punto.

DATO ATTO che procede a confermare l'assunzione dell'operaio part-time 34 ore come da allegato C;

CONSIDERATO CHE:

Il quadro normativo in materia – per quanto riguarda i Comuni del cratere del sisma 2016 - è stato profondamente innovato dall'approvazione dell'articolo 57 della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 che ha disposto:

- ✓ comma 3 che “al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal **[(1° novembre 2020)]**, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, **[(del sisma del 2012)]** e del sisma del 2016, **[(nonche' gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229,)]** in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri;
- ✓ **3-bis.** Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un **fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021**, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo i cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. **Il riparto e' effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata**

in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unita' di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

- ✓ 3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

Vista la legge di bilancio n. 178/2020, che all' articolo 1 comma 951 lettera c) cita: "sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017.»

VISTO l'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale, ai commi 1, 2 e 3, testualmente recita "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. . Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità”;

Dato atto che alla luce di quanto sopra esposto risulta necessario modificare l'Allegato “D” alla Delibera n. 93 del 11.11.2020 contenente il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2022-2023, prevedendo per gli anni 2021-2023 **la stabilizzazione, di cui all'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020**, del personale che maturerà i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, per i seguenti motivi:

1. Occorre inserire coloro che cumulando i periodi in altri Enti;
2. Occorre togliere coloro che non sono più in servizio presso questo Ente.

ATTESO CHE:

- che la struttura organizzativa attuale costituita dal solo personale a tempo indeterminato, è coerente con un comune con popolazione inferiore a 2.000 abitanti,

ma non risulta più funzionale con il quadro delle competenze e degli adempimenti straordinari connessi alla ricostruzione post-sisma;

Richiamati i succitati e trascritti commi 3, 3bis e 3 septies del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020 e dato atto che assunzioni di personale a tempo indeterminato che il Comune di Arquata del Tronto vuole effettuare rientrano nelle suddette fattispecie ossia trattasi di stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dal Comune di Arquata del Tronto e la cui spesa, così come la relativa entrata corrente posta a copertura della stessa, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare trattasi di spesa di personale a carico del fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57, specificamente istituito per le stabilizzazioni di cui al comma 3 della disposizione "de qua" ;

Precisato:

- ✓ che la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato del personale assunto per il sisma che il Comune di Arquata del Tronto intende stabilizzare nelle annualità 2021-2023 dovrà essere a carico del fondo di cui al succitato articolo 57 comma 3bis e dunque non rileverà "ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58", così come la relativa entrata corrente;
- ✓ che l'autorizzazione a tali assunzioni rimane comunque subordinata all'accertamento del finanziamento delle medesime assunzioni a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126 di conversione del DL 104 del 14 agosto 2020;

DATO ATTO che nel piano sono inseriti dipendenti a tempo determinato che maturano il requisito per la stabilizzazione (ossia 36 mesi di contratto presso Amministrazioni Pubbliche) sommando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso Amministrazioni diverse da quella che procedere all'assunzione, purché comprese nel cratere;

Evidenziato che sono state acquisite agli atti le attestazioni dei servizi precedentemente svolti, con riferimento alla modalità di assunzione avvenuta per mezzo di concorso pubblico;

RITENUTO NECESSARIO PERTANTO

- modificare il piano fabbisogno 2021, 2022 e 2023, inserendo ai fini della procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, del personale di cui alla tabella allegata, assunto ex art 50-bis Legge 15 dicembre 2016, n. 229, coloro che maturano i requisiti, di cui all'art. 20, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, nel 2021-2023, anche sommando periodi di lavoro in altre Amministrazioni, ed eliminare i cessati dal servizio (Allegato D);

Dato atto della capacità assunzionale 2021/2023 e dei relativi resti, come da prospetto allegato (All. B);

- la proposta di piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2021/2023 che costituisce parte integrante della presente proposta (All. C);

VISTI

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche;
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000;
- la Legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, come modificato dall'art. 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
- la L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557 in materia di fissazione della spesa per il personale;

CONSIDERATO

- che il Comune di Arquata del Tronto ha popolazione pari a 1044 abitanti con rapporto dipendenti/popolazione inferiore al limite stabilito dall'art. 263 c. 2 TUEL, come indicato nel D.M. 10/4/2017;

RITENUTO, di poter procedere all'approvazione della Modifica del Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, in relazione alla nuova organizzazione sopra indicata e in conformità agli obiettivi previsti dalla legge 160/2019 (legge di bilancio 2020);

RILEVATO CHE

- il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, *anche derivanti dal mancato trasferimento delle risorse di cui all'art. 57 del D.L. 104/2020 convertito in legge 126 del 13.10.2020* o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
- l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

CONSIDERATO che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione (DUP);

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e della Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO, altresì, il parere dell'organo di revisione Verbale n. 11 del 28 gennaio 2021;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

1. Di richiamare integralmente la Delibera di Giunta n. 93/2020;
2. Di dare atto che alla data del 01/01/2021 risultano in servizio a tempo indeterminato le unità previste nella dotazione organica dell'Ente e che non risultano eccedenze rispetto alla dotazione organica di cui all'allegato A;
3. Di dare atto altresì che la capacità assunzionale per gli anni 2021-2023 e dei relativi resti, è determinata come da prospetto allegato B;
4. Di confermare il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 a tempo indeterminato come da prospetto allegato (allegato C), relative al personale già previsto nel piano 2020 a seguito del pensionamento di un'unità, che forma parte integrante del presente provvedimento, fatte salve le disposizioni pro-tempore vigenti che potrebbero incidere sulla programmazione de qua;
5. Di modificare il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2022-2023, prevedendo per gli anni 2021-2023 **la stabilizzazione, di cui all'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020**, inserendo coloro che matureranno i requisiti (di cui all'art. 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii.) sommando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso Amministrazioni diverse da quella che procedere all'assunzione, purché comprese nel cratere (legge di Bilancio n. 178/2020, Art. 1 c. 951) entro il triennio 2020-2023, ed eliminando coloro che non sono più in servizio in questo Ente, (allegato D);
6. Di stabilire che l'assunzione del suddetto personale sarà effettuata nei limiti del finanziamento effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma

3bis dell'articolo 57 della succitata legge a copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro;

7. Di precisare che qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel presente piano ci si riserva di presentare un nuovo piano dei fabbisogni di personale ridefinendo il nuovo quadro assunzionale in base alle effettive disponibilità finanziarie;
8. Di dare atto che con nota prot. n. 11670 del 04.11.2020 si è proceduto a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica istanza per la ripartizione dei fondi ai sensi dell'art. 57, commi 3 e 3 bis del decreto legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020;
9. Di approvare l'Allegato E relativo alle assunzioni a tempo determinato ex art. 50 bis D.L.189/2016 convertito con modificazioni con la L. 229/2016, e quindi totalmente finanziate dalle Regione Marche;
10. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Arquata del Tronto, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.
11. Di dare mandato all'Ufficio personale di porre in essere quanto di propria competenza per l'attuazione del presente programma delle assunzioni, e di procedere in base a quanto previsto dal comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126/2020 di conversione del DL n. 104 del 14 agosto 2020;
12. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS., R.S.U. e al Dipartimento della Funzione Pubblica.
13. Di dare atto che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del DUP 2021-2023;

14. Di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Oggetto: Modifica piano programma triennale del fabbisogno di personale 2021-2023.
Attuazione articolo 57 D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126/2020.**

Pareri espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs.18/08/2000 n.267:

Arquata del Tronto, 01/02/2021

Parere di regolarità tecnica e contabile: favorevole
La Responsabile dell'Ufficio Finanziario
Dott.ssa Stefania Albertini

Arquata del Tronto, 01/02/2021

Visto di conformità dell'azione amministrativa
Il Segretario Comunale
Serafina Camastra

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
FRANCHI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Camastra Serafina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- [] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 03-02-2021
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- [] E' stata comunicata con lettera n. 1348 in data 03-02-2021 ai Signori Capigruppo consiliari:
- [] E' stata comunicata al Signor Prefetto con lettera n. del ai sensi dell'Art.135 c.2, D.Lgs n. 267/2000.
- [] E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Arquata del Tronto, li, 03-02-2021

L'INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Petrucci Martina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- [] E' immediatamente esecutiva il giorno
- [] E' divenuta esecutiva il giorno a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.
- [] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 03-02-2021 al
18-02-2021

E' copia conforme all'originale.

Arquata del Tronto, li, 03-02-2021

L' INCARICATO DELL'ESECUTIVITA'
F.to Petrucci Martina

NOTE